

STATUTO

CAPO I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata:

PRESTINUOVA S.P.A.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede legale e direzione generale nel Comune di Roma.

La società potrà nelle forme a volta a volta richieste istituire, modificare e sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Art. 2.1. – Gruppo Bancario

La Società, nella sua qualità di componente il "GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 61 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, è tenuta ad osservare le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle direttive impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata e si attengono alle direttive strategiche e gestionali della Capogruppo.

Art. 3 - Oggetto

La società – senza fare ricorso al mercato del capitale del rischio nei termini previsti dall'art. 2325 bis codice civile - ha per oggetto l'esercizio di attività di intermediazione finanziaria di cui all'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con D.L.G. 1 settembre 1993 n. 385 ed in particolare – in via indicativa e non esaustiva:

- a) l'erogazione del credito al consumo, sia nella forma di finanziamenti diretti ai consumatori, sia, indirettamente, mediante concessione di crediti ai venditori in stretta relazione alle operazioni di vendita, con pagamento differito, effettuate nei confronti dei consumatori persone fisiche;
- b) l'erogazione di prestiti personali, sia contro cessione del quinto dello stipendio, che contro altre garanzie da definirsi di volta in volta;
- c) la concessione, in qualsiasi modo e forma, di finanziamenti e di mutui finalizzati all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento, al miglioramento, alla ristrutturazione di edifici e di loro parti;
- d) ogni altra operazione connessa o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ivi comprese la promozione di beni e servizi nonché la concessione, anche a favore di terzi, di garanzie reali, di avalli e fidejussioni, e l'assunzione ovvero la cessione di partecipazioni in altre imprese e società aventi analoghe finalità, ove finalizzate e funzionali allo svolgimento delle attività principali.

E' in ogni caso escluso il rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

La raccolta del risparmio tra il pubblico è consentita solo ed esclusivamente nei limiti e con criteri stabiliti dalla normativa vigente, tramite l'emissione degli strumenti finanziari previsti dall'ordinamento per le, o comunque consentiti alle, Società per azioni.

Tutte le attività connesse devono rispettare l'obbligo di esclusività dell'attività finanziaria di cui al comma 2 dell'art. 106 del D.L.G.S. n. 385/93.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

Il domicilio legale dei Soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominato, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato in Euro 25.263.160,00 (euro venticinquemilioniduecentosessantatremilacentosessanta virgola zero zero), ed è suddiviso in n. 2.526.316 (duemilionicinquecentoventiseimilatrecentosedici) azioni ordinarie da Euro 10,00 (euro dieci virgola zero zero) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti, nei limiti di Legge.

Art. 6 - Azioni

Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Possono essere soci le società, anche non finanziarie, appartenenti al medesimo Gruppo Bancario cui appartiene la Società nonché altre società partecipate, ovvero controllate, dalla relativa Capogruppo o dalla Società medesima

Il socio non può costituire sulle azioni vincoli, privilegi o comunque diritti di terzi.

Art. 7 - Categorie di azioni

Nel rispetto dell'art. 2348 C.C. e nei limiti previsti nell'art. 2351 c.c., sussistendo ogni altra condizione di legge o regolamentare, potranno essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Art. 7 bis – Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 7 ter – Finanziamento dei Soci

La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale; la Società può inoltre acquisire fondi dai Soci anche ad altro titolo, con o senza obbligo di rimborso, con o senza corresponsione di interessi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i Soci.

Art. 8 - Cessione azioni

8.1 Diritto di prelazione

Le azioni sono liberamente trasferibili tra i soci che appartengono al Gruppo Bancario cui appartiene la Società.

Nelle ipotesi non riconducibili al comma che precede, il socio che intenda trasferire o permutare anche mediante conferimento, in tutto o in parte le proprie partecipazioni ovvero diritti od opzioni sulle stesse, in proprietà o in usufrutto o in nuda proprietà, dovrà offrirli in prelazione agli altri soci a parità di condizioni pattuite con il terzo acquirente, anche se socio, con le modalità che seguono:

8.1.1 Prelazione "A"

L'offerta in prelazione (di seguito l'"Offerta") dovrà essere comunicata dal socio che intende cedere le partecipazioni o i diritti indicati al comma precedente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società e dovrà contenere l'indicazione del numero di partecipazioni e/o diritti oggetto della cessione, il corrispettivo unitario o complessivo delle stesse, il nominativo del o dei cessionari, le modalità di pagamento del corrispettivo. Il

Presidente dovrà a sua volta trasmettere a socio Capo gruppo del Gruppo Bancario di cui all'art. 2.1. che precede, entro 15 giorni dal ricevimento, copia dell'Offerta, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'eventuale dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione, con indicazione del relativo numero di azioni, dovrà essere formalizzata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al Presidente del Consiglio di Amministrazione nel termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione dell'Offerta.

L'offerta in prelazione potrà contenere una clausola che condizioni l'efficacia dell'esercizio della prelazione al fatto che la somma delle prelazioni comprenda tutte le azioni offerte.

8.1.2 Prelazione "B"

Una volta spirato inutilmente il termine per l'esercizio del diritto di prelazione di cui al punto 8.1.1. che precede, ovvero nel caso di esercizio parziale, il Presidente dovrà a sua volta trasmettere ai restanti soci, entro i 15 giorni successiva da tale scadenza, copia dell'Offerta, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando se, in ragione di quanto precede, gli stessi avranno la facoltà di esercitare il proprio diritto su tutte le azioni Offerte ovvero su quelle che residuino in dipendenza dell'esercizio esaustivo ai sensi della "Prelazione "A"". Ciascuno dei soci cui sia stata indirizzata l'Offerta potrà dichiarare di esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alle azioni possedute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al Presidente del Consiglio di Amministrazione nel termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione dell'Offerta.

L'offerta in prelazione potrà contenere una clausola che condizioni l'efficacia dell'esercizio della prelazione al fatto che la somma delle prelazioni comprenda tutte le azioni offerte, ovvero, come condizione equivalente, che uno o più degli atti di esercizio del diritto contenga la clausola di esercizio della medesima anche per le azioni e i diritti inoptati. In quest'ultimo caso, chi abbia esercitato il diritto per le azioni inoptate (e, nel caso di più esercizi con tale contenuto, tutti coloro che se ne siano avvalsi in misura proporzionale alla quota di partecipazione) dovrà acquistare e pagare le partecipazioni rimaste inoptate alle condizioni dell'Offerta.

8.1.3 Disposizioni Comuni

Le azioni offerte in prelazione debbono essere trasferite ai soci che abbiano esercitato tale diritto entro un mese dalla data in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà comunicato all'azionista offerente, per raccomandata con avviso di ricevimento, il nominativo degli azionisti che hanno esercitato la prelazione e la quantità delle azioni da trasferire a ciascuno di essi, contemporaneamente al pagamento del prezzo, secondo le modalità dell'Offerta in Prelazione. La comunicazione che precede, nell'ipotesi di esercizio della Prelazione "A" per l'intero quantitativo delle azioni indicate nell'Offerta, verrà inviata dal Presidente anche ai restanti soci senza che da ciò possa sorgere alcun diritto in capo a questi.

Salve ed impregiudicate le disposizioni precedenti, per il trasferimento delle azioni, ovvero diritti od opzioni sulle stesse, anche parziali, a non soci deve essere richiesta dall'azionista cedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà negarla qualora l'acquirente designato non risponda alle caratteristiche della compagine sociale, ovvero svolga nel

territorio dell'Unione Europea, direttamente o indirettamente, l'attività di cui all'articolo 3 punto 1 che precede, o sia, direttamente o indirettamente, sottoposto al controllo di altro soggetto che svolge nel territorio dell'Unione Europea tale attività.

Il Consiglio di Amministrazione deve portare a conoscenza dell'azionista interessato la propria decisione entro quarantacinque giorni dalla data in cui gli è pervenuta la richiesta di trasferimento.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con l'azionista interessato, farà ogni ragionevole sforzo per il collocamento delle azioni entro il termine massimo di novanta giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, le azioni in oggetto potranno essere liberamente trasferite a terzi, purché nel termine dei sei mesi successivi; trascorso inutilmente il quale, l'azionista dovrà preventivamente offrirle in prelazione agli altri soci e seguire tutta la procedura di cui sopra.

Le disposizioni che precedono si applicano altresì nei casi di cessione in usufrutto, cessione della nuda proprietà delle azioni e alle opzioni ad essa connesse in sede di aumento di capitale e di conversione di prestiti obbligazionari.

Ove il trasferimento non abbia titolo in una compravendita, il prezzo verrà determinato, in assenza di accordo tra le parti, da un collegio di arbitratori, nominato con le modalità previste per la nomina del collegio arbitrale di cui al successivo articolo 33.

8.2 – Recesso

Fermo quanto previsto dal codice civile in materia di recesso, viene escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

CAPO III

ASSEMBLEA

Art. 9 – Competenze

L'assemblea dei Soci è competente a deliberare in sede ordinaria su tutte le materie di cui all'art. 2364 c.c., all'art. 2447 bis c.c., e sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto. L'assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle materie di cui all'art. 2365 c.c.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, ovvero entro 180 giorni, nei limiti e termini previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

Art. 10 – Convocazione

L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso potrà contenere anche la fissazione del giorno per la seconda convocazione, in un giorno diverso da quello fissato per la prima.

La convocazione può avvenire, in alternativa a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2366 codice civile, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, con preavviso di almeno quindici giorni.

Ai fini e per gli effetti dell'ipotesi regolata dall'art. 2366 cod. civ., l'obbligo di tempestiva comunicazione sarà assolto tramite l'inoltro di lettera raccomandata a.r. indicante l'oggetto delle deliberazioni assunte dall'assemblea, restando onere dell'interessato acquisire copia dei relativi atti presso la Società.

Art. 11 – Diritto di intervento

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei Soci almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli Istituti di Credito indicati nell'avviso di convocazione.

I soci possono delegare terzi, anche non soci, ad intervenire in loro rappresentanza con le modalità e nei limiti di cui all'art. 2372 del codice civile.

E' inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documentazione relativa a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve anche trovarsi il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 12 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione così come in seconda convocazione, si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 13 - Presidente dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato; in caso di assenza, o impedimento, di entrambi da persona designata dalla maggioranza del capitale sociale rappresentato dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio e l'Assemblea non provveda alla designazione.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni del cui esito viene dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto nelle forme, con le modalità e contenuti previsti all'art. 2375 del codice civile.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Sistema di amministrazione

La società sarà condotta con i sistemi di amministrazione e controllo previsti ai paragrafi 2, 3 e 4 indicati nell'art. 2380 c.c.

Art. 15 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di dieci membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci, i quali durano in carica per un massimo di tre

esercizi sociali, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli amministratori dovranno possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società.

Gli amministratori dovranno possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 109 del D.Lg. 1.9.1993 n. 385 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare applicabile.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

Qualora la metà o più degli amministratori abbia a rinunciare all'incarico o venga a cessare, per qualsiasi altra causa, la metà o più degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intende decaduto.

In tal caso l'amministratore più anziano, rimasto in carica, dovrà convocare l'assemblea perché provveda alla nomina del Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza di amministratori, provvederà il Collegio Sindacale ai sensi di Legge.

Art. 16 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e, se lo ritiene, un Vice Presidente.

Ai sensi dell'art. 2381 c.c. e nei limiti di legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri nonché ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli organi delegati, ai sensi di legge, cureranno che l'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Il contenuto di tali oneri informativi è da intendersi circoscritto all'ambito di competenza di ciascun Organo Delegato.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche presso un luogo diverso dalla Sede Sociale, a cura del Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero dall'Amministratore Delegato, ove nominato, quando lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia richiesto dall'Amministratore Delegato, ove nominato, o da almeno tre dei membri del Consiglio, mediante lettera raccomandata spedita agli amministratori almeno cinque giorni prima di quello della riunione, che dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telegramma inviato almeno tre giorni prima di quello della riunione. In caso di assenza od impedimento dei predetti organi la convocazione sarà di competenza del Consigliere più anziano di età.

Fermi restando i termini che precedono, è ammesso quale modalità di convocazione il ricorso all'utilizzo del telefax, per posta elettronica o comunque altra modalità che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da

parte dell'interessato nei predetti termini.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato, ove nominato. In caso di assenza od impedimento di tali soggetti, la riunione sarà presieduta dall'amministratore più anziano di età.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibererà con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si faranno constatare da apposito libro verbale da redigersi dal Segretario scelto dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta, ovvero nominato periodicamente anche fra persone estranee al Consiglio di Amministrazione stesso.

I verbali saranno sottoscritti in segno di approvazione dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea.

Art. 20 - Compenso degli amministratori

Ai membri del Consiglio di Amministrazione che non siano investiti di incarichi speciali spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro Ufficio.

Art. 21 – Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, con l'eccezione di quelle riservate inderogabilmente dalla legge o dal presente Statuto, alla sua competenza, ad un Comitato Esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri scelti all'interno del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi di diritto il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, ove nominati, determinandone i poteri.

Per la convocazione delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le stesse modalità e gli stessi termini previsti dall'art. 17 per il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Comitato Esecutivo saranno valide qualora sia intervenuta la maggioranza dei componenti in carico dello stesso. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti fra gli intervenuti. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto processo verbale da

iscriversi sul relativo libro da chi le presiede e dal Segretario scelto dal Comitato Esecutivo di volta in volta ovvero nominato periodicamente anche fra persone ad esso estranee.

Al Comitato Esecutivo, con l'accordo dei suoi membri presenti alla riunione, potranno partecipare, senza diritto di voto, anche persone ad esso estranee e la cui presenza sia considerata utile agli effetti dell'assunzione delle decisioni all'ordine del giorno.

Art. 22 – Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione può nominare con le maggioranze previste nell'articolo 18 che precede, un Amministratore Delegato, determinandone i poteri.

Art. 23 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri nonché gli emolumenti.

Il Direttore Generale, ove esistente, partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, qualora istituito.

Le funzioni di Direttore Generale possono essere attribuite anche all'Amministratore Delegato, ove nominato. Il Consiglio potrà inoltre nominare uno o più Vice Direttori Generali.

Art. 24 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente con facoltà di nominare procuratori ed avvocati alle liti. In caso assenza o impedimento del Presidente, viene sostituito dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente dall'eventuale Amministratore Delegato o, in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età. In ogni caso, non potrà essere opposta al terzo la carenza dei poteri di firma del Vice Presidente, valendo la loro sottoscrizione nei confronti del terzo come attestazione dell'impedimento del Presidente.

La legale rappresentanza può essere conferita anche all'Amministratore Delegato, nonché agli amministratori cui siano state attribuite deleghe ai sensi dell'art. 16 che precede, purchè il conferimento risulti espressamente dalla sua nomina.

Sono fatti salvi i poteri di firma che dovessero essere attribuiti all'Amministratore Delegato, ove nominato, agli amministratori cui siano conferite deleghe ed al Direttore Generale.

Art. 25 - Autorizzazioni speciali

Il Presidente e l'Amministratore Delegato (ove nominato), anche disgiuntamente, senza necessità di preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono autorizzare, nei casi consentiti dalla legge, la sottoscrizione di documenti con riproduzione meccanica delle firme.

CAPO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26 – Composizione e norme di funzionamento

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria, che designerà, tra i membri effettivi, il Presidente.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale debbono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale Registro,

dovranno essere scelti tra gli iscritti agli Albi Professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia, o tra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

I sindaci dovranno possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 109 del D.Lg. 1.9.1993 n. 385 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare applicabile.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 27 – Competenze

Al Collegio Sindacale sono attribuite le competenze stabilite dalla legge.

CAPO VI

CONTROLLO CONTABILE

Art. 28 – Competenze

L'assemblea ordinaria delibera se affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ovvero ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

Si rinvia per le modalità di esercizio del controllo contabile alle previste disposizioni di legge applicabili .

CAPO VII

BILANCIO ED UTILI

Art. 29 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni nel rispetto delle previsioni di legge.

Art. 30 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono attribuiti agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Ricorrendo i presupposti, ed alle condizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

CAPO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 - Liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello statuto trovano diretta applicazione le norme di legge, tempo per tempo vigenti, in materia di società per azioni nonché quelle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società.

Articolo 33 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia tra le parti sorta tra i soci, ovvero tra i soci e la società, purchè aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, e comunque ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, viene devoluta alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale formato da tre membri, che dovranno essere nominati dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Palermo.

La domanda di arbitrato dovrà essere proposta con atto di instaurazione del procedimento, che dovrà essere comunicato, con notifica a mezzo ufficiale giudiziario, alla parte o alle parti convenute. L'atto di instaurazione del procedimento dovrà contenere una pur sommaria descrizione degli elementi di fatto e diritto della controversia che ne permettano l'identificazione.

Successivamente alla notifica, un esemplare dell'atto di instaurazione del procedimento dovrà essere trasmesso alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Palermo, con richiesta allo stesso di nomina dei componenti del collegio arbitrale, il quale dovrà provvedervi entro venti giorni dal suo ricevimento, convocando, ove lo ritenga, la parte procedente e la parte, o le parti, convenuta/e allo scopo di avere delucidazioni sulla natura della controversia, per una più consapevole identificazione delle qualità e conoscenze richieste per lo svolgimento dell'incarico arbitrale.

Il procedimento arbitrale avrà carattere rituale e le statuizioni del lodo saranno vincolanti anche per la società.

L'arbitrato avrà sede nel capoluogo della circoscrizione del Tribunale in cui ha sede la società.

Per ogni altro aspetto si richiamano gli artt. 34 e seguenti del D.Lg. 17.1.2003 n. 5 e, ove applicabili e per le parti non regolate nel presente articolo e nella richiamata disciplina dei procedimenti arbitrali in materia societaria, gli artt. 810 e seguenti del codice di procedura civile.

Firmato Emanuele Pluchino

Firmato Giuseppe Boschetti Notaio L.S.